

STUDIO LEGALE
Avv. Luciano Asaro
Patrocinante in Cassazione
Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo
Tel./Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985
E-mail: asaro@tinwind.it
Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per l'Ins. **PARISI FRANCESCA LETIZIA**, C.F.: PRSFNC97L71E974H, nata il 31/07/1979 a Marsala (TP), e residente a Petrosino (TP), nella via Leonardo Da Vinci n. 91, elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 05.12.16, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it;

- Parte Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Milano, C.F.: 97021490152, con sede a Milano, nella via Freguglia n. 1 (pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, C.F.: 97254200153, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, nella via Pola n. 11, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Milano, C.F.: 97021490152, con sede a Milano, nella via Freguglia n. 1 (pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);
- L'**USR LOMBARDIA - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, C.F.: 80099830152, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, nella via Soderini n. 24; domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Milano, C.F.: 97021490152, con sede a Milano, nella via Freguglia n. 1 (pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

E NEI CONFRONTI DI:

- **TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COINVOLTI NELLA MOBILITA' 2016/2017 ED AI QUALI È STATO**



RICONOSCIUTO UN PUNTEGGIO SUPERIORE A QUELLO A CUI LA RICORRENTE AVREBBE AVUTO DIRITTO IN CASO DI RICONOSCIMENTO PER INTERO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO;

- Parte Resistente -

OGGETTO:

- **Ricorso per l'annullamento parziale e/o disapplicazione della graduatoria della mobilità 2016/2017 per il mancato riconoscimento dell'integrale servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie e conseguente mancata attribuzione del maggiore punteggio ai fini del trasferimento negli ambiti indicati prioritariamente nella domanda di mobilità, nonché ai fini della ricostruzione di carriera.**

**PREMESSO
FATTO**

L'odierna ricorrente è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2014/2015 da GAE, classe di concorso scuola primaria, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Istituto Comprensivo I.C. di Milano (Allegato 1: Contratto individuale di lavoro).

Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 (Allegato 2: Ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016), sulla base del C.C.N.I del 08.04.2016 (Allegato 3: C.C.N.I del 08.04.2016).

L'art. 6 del CCNL ha previsto quattro fasi dei trasferimenti e dei passaggi:

- **FASE A – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA (COMPRESA ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA NEO ASSUNTI NELL'A.S.'15/16 DA FASE 0 ED A)**
- **FASE B – TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA ASSUNTI ENTRO IL 2014/15 (TITOLARITÀ SU SCUOLA SOLO NEL PRIMO AMBITO); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN PROVINCIA PER CONCORSO 2012 FASI B E C (TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO);**
- **FASE C - DOCENTI ASSUNTI DA GAE NELLE FASI B E C – ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA - TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.**



- FASE D - DOCENTI FASE 0 E A (GAE E CONCORSO) E CONCORSO 2012 ASSUNTI IN FASI B E C CHE RICHIEDONO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.

Inoltre, in virtù di detta ordinanza, le operazioni di mobilità sarebbero dovute avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria determinato dal punteggio loro riconosciuto e a seconda della fase di mobilità in cui gli stessi venivano inseriti.

Tale punteggio veniva valutato sulla scorta di quanto previsto nel C.C.N.I del 08.04.2016, ed in particolare, nella tabella di valutazione titoli allegata, la quale, al punto 1, lett. b), rubricato "Anzianità di servizio", prevedeva *"per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera"*, l'attribuzione di punti 3; al punto 2, lett. b), rubricato "Esigenze di famiglia", prevedeva *"per ogni figlio di età inferiore a sei anni"*, l'attribuzione di punti 4; al punto 3, lett. a), rubricato "Titoli Generali", *"per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza"*, l'attribuzione di punti 12; al punto 3, lett. e), rubricato "Titoli Generali", *"per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno"*, l'attribuzione di punti 1; al punto 3, lett. f), rubricato "Titoli Generali", *"per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale"*, l'attribuzione di punti 5.

Pertanto, il medesimo C.C.N.I per la mobilità del personale docente 2016-2017, alle allegate "Note Comuni" prevedeva, arbitrariamente, che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*.

La ricorrente presentava, quindi, domanda di trasferimento interprovinciale (Allegato 4: domanda di mobilità) per l'anno scolastico 2016/2017.

La stessa contestualmente presentava domanda di passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola dell'infanzia (Allegato 4: Domanda di passaggio di ruolo).

Va precisato altresì che, prima del passaggio di ruolo, la ricorrente, per ben 14 anni, aveva svolto il seguente servizio pre-ruolo nella scuola primaria paritaria "S. Chiara" di Marsala, esattamente dall'anno scolastico 2007-2008 all'anno scolastico 2013/2014:

- Anno scolastico 2007/2008 dal 01/09/2007 al 31/08/2008 (Allegato 6: Contratto individuale di lavoro del 29/08/2007);
- Anno scolastico 2008/2009 dal 01/09/2008 al 31/08/2009 (Allegato 7: Contratto individuale di lavoro del 29/08/2007);



- Anno scolastico 2009/2010 dal 01/09/2009 al 31/08/2010 (Allegato 8: Contratto individuale di lavoro del 31/08/2009);
- Anno scolastico 2010/2011 dal 01/09/2010 al 31/08/2011 (Allegato 9: Contratto individuale di lavoro del 31/08/2010);
- Anno scolastico 2011/2012 dal 01/09/2011 al 31/08/2012 (Allegato 10: Contratto individuale di lavoro del 31/08/2011);
- Anno scolastico 2012/2013 dal 01/09/2012 al 31/08/2013 (Allegato 11: Contratto individuale di lavoro del 31/08/2012);
- Anno scolastico 2013/2014 dal 01/09/2013 al 31/08/2014 (Allegato 12: Contratto individuale di lavoro del 31/08/2013).

Tale servizio, tuttavia, pari a tre punti per ogni anno scolastico, non è stato interamente riconosciuto alla ricorrente, bensì solamente per 7 anni, per cui, anziché riconoscerle il punteggio per il servizio pari a 42 punti (3x14), ne sono stati riconosciuti la metà, ossia 21, come si evince dalla domanda di mobilità allegata in cui, in corrispondenza del servizio pre-ruolo (pag. 3), è apposto il n. 7, proprio ad indicare gli anni di servizio pre-ruolo riconosciuti.

Pertanto il punteggio complessivo riconosciuto alla ricorrente è stato di 46 punti complessivi (+ 6 per il comune di ricongiungimento), anziché di 67 punti (+ 6 per il comune di ricongiungimento).

Con relativa mail inviata il 23.08.2016 alla ricorrente veniva così comunicato l'esito della domanda di mobilità con assegnazione all'ambito territoriale LAZIO 4 (Roma), TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE – CLASSE DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA (Allegato 13: mail inviata il 23.08.2016 di assegnazione ambito e sede di servizio), ed assegnazione della sede di servizio presso l'Istituto Martin Luther King di Roma.

Alla ricorrente veniva quindi assegnato un ambito sito in una regione (Lazio) molto distante da quella di residenza (Sicilia), e dagli altri ambiti indicati prioritariamente tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Pertanto, le ragioni per cui viene presentato il presente ricorso sono due, in quanto, da una parte, la ricorrente, pur avendo indicato nella domanda di mobilità, in via prioritaria, alcuni ambiti della Sicilia, ed in primis l'ambito 018 di Palermo, si è vista assegnare l'ambito 004 di



Roma indicato al n. 10 dell'elenco, e, dall'altra parte, non si spiega come mai alcuni colleghi, pur avendo un punteggio inferiore alla ricorrente, siano stati assegnati negli ambiti siciliani dalla medesima indicati.

A ciò si aggiunga che ove alla ricorrente fosse stato valutato tutto il servizio pre-ruolo si sarebbe posizionata in graduatoria ancora più favorevole rispetto ad altri colleghi che si sono posizionati in graduatoria prima della sig.ra Parisi la quale, pertanto, è stata doppiamente penalizzata.

Per completezza di esposizione va detto che la ricorrente ha indicato come primo ambito lo 018 di Palermo, anziché quelli della provincia di Trapani indicati al 5° (028) e 6° posto (027), solo su consiglio del sindacato che l'aveva aiutata a suo tempo a compilare la domanda di mobilità e che le aveva suggerito che a Palermo vi sarebbero stati più posti disponibili rispetto a Trapani.

DIRITTO

- **SUL FUMUS BONI IURIS**
- ***Sul mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo***

Si eccepisce, quindi ed intanto, l'illegittimità/nullità/inefficacia, con seguente richiesta di disapplicazione, delle disposizioni di cui alle *"note comuni"* del CCNI 2016 per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui dispone che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*.

Va altresì precisato che per avere riconosciuto il servizio pre-ruolo occorre aver prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico.

Infatti, a partire dall'a.s. 1974/75, il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come prevede l'art. 11 della legge n. 124/99.

La ricorrente, quindi, lamenta il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo svolto nella scuola paritaria di cui sopra sia ai fini della ricostruzione di carriera, sia ai fini della richiesta di trasferimento nel primo o, comunque, in uno degli ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda di mobilità.



Di conseguenza, sotto tale profilo, il ricorso è teso al riconoscimento del giusto punteggio della ricorrente ai fini della progressione di carriera, e conseguente richiesta di condanna del MIUR a decretare la relativa ricostruzione, ed al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla medesima.

Sulla piena equiparazione del servizio svolto nelle scuole statali a quello svolto nelle scuole paritarie va precisato che la Legge del 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica”, ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE – PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l’unica categoria di SCUOLA PARITARIA.

In particolare il comma 2, dell’art. 1, della L. 62/2000 definisce “SCUOLE PARITARIE” tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondendo agli ordinamenti dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6).

Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all’art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che “i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Orbene, detta normativa nazionale, discende dal più alto “Principio di non discriminazione” di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che discendere dal fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

Inoltre, l’art. 360, D. Lgs. n. 297/94, riconosce il periodo di pre-ruolo nelle scuole pareggiate/parificate come utile agli effetti della progressione di carriera, a cui è seguito l’art. 1, legge n. 62/2000, che sancisce l’equiparazione in favore degli istituti richiedenti la parificazione, avendo ottenuto il riconoscimento/autorizzazione del Ministero, ricoprendo, all’esito, analogo ruolo di servizio pubblico.



Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito nel CCNI 2016/2017, che pertanto continua ad arrecare pregiudizio in sede di mobilità, oltre che in sede di ricostruzione della carriera, ai docenti che hanno prestato servizio non di ruolo nelle scuole paritarie.

Pertanto, ai sensi dell'art. 401, D. Lgs. n. 165/2001, non possono che disapplicarsi le norme contrattuali, in quanto eccedente i limiti previsti dalle norme di legge, come ribadito dall'art. 403-quinquies (pen. cpv), che invoca l'applicazione degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c.

- **VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.**
- ***Erroneo funzionamento dell'algoritmo***

Alla ricorrente, come detto, anziché il primo ambito indicato nella domanda di mobilità, veniva assegnato un ambito sito in una regione (Lazio) molto distante da quella di residenza (Sicilia), e dagli ambiti indicati prioritariamente tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Inoltre non appariva, né appaiono tuttora, chiari né trasparenti sia l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, sia i relativi criteri a tal uopo adottati, che finora non sono stati resi pubblici dal Ministero convenuto.

È comunque evidente che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile.

A titolo esemplificativo si indicano i seguenti colleghi trasferiti nella provincia di Catania (Allegato 14: Elenco trasferimenti provincia di Catania):

1. l'ins. BONACCORSI LOREDANA, nata il 06/01/1978, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito di Catania, pur avendo un punteggio inferiore di punti 66, e senza avvalersi di alcuna precedenza;
2. l'ins. Bivona Agostina, nata il 20/01/1977, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito di Catania, pur avendo un punteggio inferiore di punti 66, e senza avvalersi di alcuna precedenza;



3. l'ins. Campo Graziella, nata il 30/05/1971, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito di Catania, pur avendo un punteggio inferiore di punti 57, e senza avvalersi di alcuna precedenza;
4. l'ins. Comisi Lucia Carmela, nata il 01/10/1976, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito di Catania, pur avendo un punteggio inferiore di punti 61, e senza avvalersi di alcuna precedenza;
5. l'ins. Attardo Anna Maria, nata il 14/09/1971, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito di Catania, pur avendo un punteggio inferiore di punti 54, e senza avvalersi di alcuna precedenza.

Inoltre risulta che colleghi della ricorrente sono stati trasferiti negli ambiti indicati prioritariamente dalla sig.ra Parisi, pur rientrando nelle fasi c) e d), le cui operazioni di mobilità erano successive a quelle della fase b) in cui rientrava la ricorrente, e vertevano su posti rimasti liberi dopo le precedenti fasi, ed a prescindere anche dal punteggio, nel senso che anche coloro che avevano un punteggio superiore alla ricorrente, andavano collocati in posizione subalterna alla stessa in quanto rientranti appunto in una fase successiva.

È quindi ormai notorio che l'algoritmo usato dal Ministero per le operazioni di mobilità non ha funzionato correttamente ed ha creato pertanto degli errori che si sono ripercossi sulle vite dei docenti e sulle loro famiglie.

Lo stesso Ministero ha ammesso che qualcosa non ha funzionato ma si è rifiutato di rifare ex novo le operazioni di mobilità.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti.

In effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il principale dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il



privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che “La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata.

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione.

All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Proprio in ragione degli errori nell'applicazione del famigerato algoritmo sono iniziate ad arrivare le prime ordinanze cautelari emesse da Giudici del Lavoro per quanto concerne la procedura di mobilità docenti 2016.

A titolo esemplificativo si indicano i seguenti provvedimenti emessi in procedimenti promossi dal sottoscritto avvocato, analoghi al presente, anche se riguardanti la scuola primaria e docenti assunti nella fase c):

- Ordinanza emessa il 20/10/2016 dal Tribunale di Torino – Sezione Lavoro (ALLEGATO 15);



- Ordinanza emessa il 28/09/2016 dal Tribunale di La Spezia – Sezione Lavoro (ALLEGATO 16).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, e conseguentemente disporre la disapplicazione nei confronti della ricorrente al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa.

SUL PERICULUM IN MORA

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della ricorrente ad essere posizionata, a seguito della domanda di mobilità sopra detta, e previo riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo, in graduatoria utile per essere trasferita in una sede scolastica sita nell'ambito territoriale 018 della provincia di Palermo, indicato al n. 1 dell'elenco, o comunque in una sede scolastica sita negli altri ambiti della Sicilia, secondo l'ordine indicato nella propria domanda di mobilità, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti oggi impugnati.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto al trasferimento discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare quantomeno nella medesima regione di residenza della propria famiglia.

Tra l'altro la ricorrente, in caso di mancato accoglimento del presente ricorso, si vedrebbe costretta a stare fuori sede per 3 anni, vista la durata triennale dell'incarico ricevuto.

A ciò si aggiunga che la docente è sposata con il sig. Marino F. Alessandro il quale lavora nell'azienda agricola "Madre Terra Soc. Agricola srls, con sede a Strasatti di Marsala (ALLEGATO 17: Unilav e busta paga), e che, quindi, non può spostarsi dalla città di residenza che è, appunto, Marsala, altrimenti perderebbe il lavoro.

Inoltre la ricorrente ha 2 figli piccolissimi, Marino Giuseppe, di anni 7, e Marino Davide di anni 3 (ALLEGATO 18: Stato di famiglia), che risultano ormai inseriti nella loro città di residenza, quale è Marsala, e subirebbero un grave trauma psicologico sia nel caso venissero privati della presenza della madre, sia nel caso in cui dovessero trasferirsi a Roma, città molto distante, privandoli così dell'affetto del padre e degli altri parenti, oltre che degli amici.

Il più grande dei figli frequenta, infatti, il terzo anno di scuola primaria presso l'I.S. "Gesualdo Nosengo" di Petrosino, mentre il più piccolo è iscritto al primo anno di scuola



dell'infanzia presso la scuola dell'infanzia paritaria di Marsala (ALLEGATO 19: N. 2 certificati di iscrizione scolastica).

Tra l'altro un trasferimento a Roma sarebbe impensabile per i figli minori in quanto la ricorrente non potrebbe occuparsi di loro durante il giorno per via del suo lavoro, e non potendo contare sull'appoggio né del marito, né degli altri parenti tutti residenti in Sicilia.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto al trasferimento nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa delle inevitabili lungaggini processuali, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, della maternità e della paternità, dell'infanzia, ecc., come riconosciuto nelle ordinanze sopra citate.

Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che "le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare".

Sempre l'articolo 37, comma 1, stabilisce inoltre testualmente che "le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione", ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata "non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino" (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91).

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall'art. 31 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare "la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, e di "proteggere" la maternità e l'infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di trasferimenti, incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una sede scolastica sita nella città di Palermo, con il rischio grave ed imminente che la stessa, non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili per la



famiglia, per sé, ma in ispecie, per i figli ancora troppo piccoli per fare a meno della presenza costante della madre.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che "l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato" (Montesano 1955, 79).

Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, "l'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso" (Tommaseo 1988, 870).

Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Di conseguenza si ravvisa la necessità ed urgenza di un provvedimento cautelare anticipatorio, e da concedersi inaudita altera parte, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario, le cui lungaggini avrebbero effetti ancor più gravi sulla famiglia della ricorrente.

L'urgenza è dovuta anche al fatto che a breve, probabilmente nel mese di gennaio e, comunque, nei primi mesi del 2017, i docenti dovranno partecipare alla mobilità annuale, per cui, ove il presente ricorso non venga deciso prima della scadenza dei fissandi termini della mobilità annuale 2017/2018, alla ricorrente verrebbe preclusa la possibilità di concorrere a tale mobilità sulla base del corretto punteggio che tenga conto dell'intero servizio svolto nella scuola paritaria.

- ***SUL TRASFERIMENTO DI DOCENTI IN SOPRANNUMERO ANCHE IN DIFETTO DI SEDI DISPONIBILI.***



A ciò si aggiunga che nei casi in cui nelle operazioni dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie un ufficio scolastico si rende conto che vi siano stati degli errori, così come nel nostro caso, vi è comunque la possibilità di porvi rimedio senza intaccare le posizioni degli altri colleghi che non sono stati vittime di tali errori.

Infatti il presente ricorso non va inteso in antitesi con gli altri collegi della ricorrente che l'hanno preceduta in graduatoria o che sono stati trasferiti negli ambiti siciliani dalla stessa indicati nella domanda di mobilità, bensì unicamente contro i resistenti Miur, USR Lombardia ed Usp di Milano, unici responsabili delle errate procedure di mobilità.

Di conseguenza l'interesse della ricorrente è quello di essere trasferita preferibilmente nella provincia di Palermo o in un'altra siciliana, non in sostituzione di tali colleghi, ma in aggiunta agli stessi, senza quindi intaccare la loro posizione.

Sotto tale profilo non si ravvisa, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti.

Infatti, a titolo di esempio, si cita il decreto emesso dall'Usp di Catania in data 09/09/2016 (ALLEGATO 20) in cui, preso atto che nelle operazioni di assegnazione provvisoria nella scuola primaria non si era tenuto conto della precedenza di cui all'art. 17 L. 266/1999 per ben n. 20 docenti, è stato disposto il loro immediato trasferimento anche in soprannumero.

Ciò ad ulteriore dimostrazione che quando si vuole si può!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E si trova il modo di ovviare agli errori commessi senza intaccare nessun altro docente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Occorre quindi una pronuncia urgente che ordini agli enti convenuti il trasferimento immediato della ricorrente in una scuola dell'infanzia sita nell'ambito territoriale 018 di Palermo, o in altro ambito della Sicilia, secondo l'ordine di preferenze indicato nella domanda di mobilità dalla medesima inoltrata.

In ragione della natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito, come espressamente previsto dall'art. 669-octies c.p.c, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che si andrebbe a promuovere avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

“Nel merito:

- Ritenere e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia, ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. cpv e comma 3 *quinquies* del



d.lgs. 165/01, della disposizione di cui alle “*Note comuni*” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”;

- Previa disapplicazione e/o revoca di tali provvedimenti, nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 (classe di concorso INFANZIA - POSTO COMUNE), con il punteggio complessivo 67 (+ 6 per il comune di ricongiungimento), che tenga quindi conto di 21 punti aggiuntivi per gli altri 7 anni di servizio pre-ruolo svolto presso la scuola primaria paritaria di S.ta Chiara di Marsala e non riconosciuti;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati “*agli effetti della progressione di carriera*”, ai sensi degli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94, tutti i 14 anni di servizio svolti presso la citata scuola paritaria, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione nei suddetti termini del relativo decreto di ricostruzione di carriera.
- Ritenere e dichiarare, quindi, il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola dell'infanzia sita nell'ambito 018 di Palermo, o in un altro ambito della Sicilia, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, seguendo le tabelle di vicinorietà; eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti (classe di concorso INFANZIA - POSTO COMUNE);
- Ordinare agli stessi enti convenuti di provvedere a tale trasferimento;
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta della mancata attribuzione dell'esatto punteggio pre-ruolo e del suddetto mancato trasferimento della stessa;
- Condannare i resistenti al pagamento di tali danni, oltre accessori di legge;
- Con vittoria di spese e compensi professionali.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Parisi Francesca Letizia, come sopra rappresentata e difesa, visti gli artt. 700 e 669 - bis e ss. c.p.c., e ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora,

**RICORRE AFFINCHÈ
L'ECC.MO TRIBUNALE DI MILANO**



IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:

Contrariis reiectis

Preliminarmente

Richiesta di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

- Stante l'elevato numero dei contro interessati, costituiti dai docenti che nella graduatoria della mobilità impugnata hanno avuto assegnato un punteggio superiore alla ricorrente, grazie al mancato riconoscimento alla medesima di tutto il servizio pre-ruolo, che renderebbe alquanto gravosa, oltre che temporalmente inadeguata rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, la notifica nei modi e forme ordinari, autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante l'inserimento del ricorso e dell'emanando decreto nei siti internet ufficiali dell'USR LOMBARDIA, dell'USR LOMBARDIA - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, e del Ministero convenuto

In via cautelare

- **Con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies c.p.c., stante l'urgenza di provvedere**, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che lo impediscono, ordinare all'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, ed agli altri enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere all'immediato trasferimento della ricorrente in una scuola dell'infanzia sita nell'ambito 018 di Palermo, o in un altro ambito della Sicilia secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, seguendo le tabelle di vicinorietà; eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti (classe di concorso INFANZIA - POSTO COMUNE);
- Contestualmente al decreto concesso inaudita altera parte, fissare l'udienza di comparizione per la relativa conferma;

Nel merito

- Ritenere e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia, ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. cpv e comma 3 *quinquies* del d.lgs. 165/01, della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";



- Previa disapplicazione e/o revoca di tali provvedimenti, nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 (classe di concorso INFANZIA - POSTO COMUNE), con il punteggio complessivo 67 (+ 6 per il comune di ricongiungimento), che tenga quindi conto di 21 punti aggiuntivi per gli altri 7 anni di servizio pre-ruolo svolto presso la scuola primaria paritaria di S.ta Chiara di Marsala;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati “*agli effetti della progressione di carriera*”, ai sensi degli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94, tutti i 14 anni di servizio svolti presso la citata scuola paritaria, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione nei suddetti termini del relativo decreto di ricostruzione di carriera.
- Ritenere e dichiarare, quindi, il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola dell'infanzia sita nell'ambito 018 di Palermo, o in un altro ambito della Sicilia, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, seguendo le tabelle di vicinorietà; eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti (classe di concorso INFANZIA - POSTO COMUNE);
- Ordinare agli stessi enti convenuti di provvedere a tale trasferimento;
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta della mancata attribuzione dell'esatto punteggio pre-ruolo e del suddetto mancato trasferimento della stessa;
- Condannare i resistenti al pagamento di tali danni, oltre accessori di legge;
- Con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria

- Ordinare a tal fine agli enti convenuti, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione in giudizio dell'algoritmo e dei criteri adottati nelle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017 riguardanti la scuola dell'infanzia, finora mai resi pubblici.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) Allegato 1: Contratto individuale di lavoro del 01/09/2014; 2) Allegato 2: Ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016; 3) Allegato 3: C.C.N.I del 08.04.2016); 4) Allegato 4:



Domanda di passaggio di ruolo; 5) Allegato 5: domanda di mobilità; 6) Allegato 6: Contratto individuale di lavoro del 29/08/2007; 7) Allegato 7: Contratto individuale di lavoro del 29/08/2007; 8) Allegato 8: Contratto individuale di lavoro del 31/08/2009; 9) Allegato 9: Contratto individuale di lavoro del 31/08/2010; 10) Allegato 10: Contratto individuale di lavoro del 31/08/2011; 11) Allegato 11: Contratto individuale di lavoro del 31/08/2012; 12) Allegato 12: Contratto individuale di lavoro del 31/08/2013; 13) Allegato 13: mail inviata il 23.08.2016 di assegnazione ambito e sede di servizio; 14) Allegato 14: Elenco trasferimenti provincia di Catania; 15) Allegato 15: Ordinanza emessa il 20/10/2016 dal Tribunale di Torino – Sezione Lavoro; 16) Allegato 16: Ordinanza emessa il 28/09/2016 dal Tribunale di La Spezia – Sezione Lavoro; 17) Allegato 17: Unilav e busta paga; 18) ALLEGATO 18: Stato di famiglia; 19) Allegato 19: N. 2 Certificati di iscrizione scolastica; 20) Allegato 20: Decreto emesso dall'Usp di Catania in data 09/09/2016; 21) Allegato 21: Dichiarazione reddito e carta di identità.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.585,23, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata.

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 19.12.2016.

Avv. Luciano Asaro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, 19/12/2016.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO

